



Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro _____ assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5
--

[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA PRONTI ALL'USO PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI MICROBIOLOGICHE PER L'ATS _____

TRA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

Oppure

L'ATS di Bergamo, C.F. e P.IVA n. 04114400163 con sede legale in Bergamo Via Gallicciolli, 4 nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1057 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

Oppure

L'ATS di Brescia, C.F. e P.IVA n. 03775430980 con sede legale in Brescia Viale Duca degli Abruzzi, 15 nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con DGR della Regione Lombardia n. _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

Oppure

L'ATS della Brianza, C.F. e P.IVA n. 09314190969 con sede legale in Monza Viale Elvezia, 2 nella persona del Direttore Generale Dott. Carmelo Scarcella, nominato con DGR della Regione Lombardia n. _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

Oppure

L'ATS della Val Padana, C.F. e P.IVA n. 02481970206 con sede legale in Mantova Via dei Toscani, 1 nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Mannino, nominato con DGR della Regione Lombardia n. _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Oppure

L'ATS della Montagna, C.F. e P.IVA n. 02481970206 con sede legale in Sondrio Via Nazaro Sauro 36/38, 1 nella persona del Direttore Generale Dott. Raffaello Stradoni, nominato con DGR della Regione Lombardia n. _____ (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

E

in persona di _____ in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- alla società _____, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dall'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano n. _____ del _____, è risultata aggiudicataria della fornitura di terreni di coltura pronti all'uso per l'effettuazione di analisi microbiologiche – lotto/i n. _____;
- con nota prot. n. _____ del _____ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
 - cauzione definitiva;
 - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
 - copia polizza assicurativa di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Il nominativo ed il contatto del responsabile del contratto;
 - *[facoltativo: altra eventuale documentazione]*;
 - la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[...]

SI CONVIENE E STIPULA:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la disciplina della fornitura di terreni di coltura pronti all'uso per l'effettuazione di analisi microbiologiche, meglio specificati nella tabella sottostante:

Lotto	Descrizione terreno
XX	XXXXXXXX

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Le specifiche tecniche e i quantitativi, annuali e complessivi dei terreni oggetto del presente Contratto sono dettagliati nell'Allegato _____, parte integrante del presente documento.

Articolo 2 – Durata del Contratto

La durata del presente Contratto d'Appalto viene stabilita in n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal _____, ovvero fino all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (Consip) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 3 – Importo del Contratto

L'importo complessivo del presente Contratto è pari a € _____ (Iva esclusa), così suddivisi:

Lotto	Descrizione terreno	Importo (iva esclusa)
XX	XXXXXXXX	

Non sono quantificabili i costi riferiti agli oneri della sicurezza.

Articolo 4 – Rinnovo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, al termine del Contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni. L'Amministrazione si riserva di rinnovare tutti o soltanto alcuni dei lotti contrattualizzati, per le medesime quantità o per quantità rimodulate, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza del valore massimo stimato dalla stessa Amministrazione per il rinnovo. Inoltre, l'Amministrazione – ove necessario – si riserva di modificare i quantitativi dei singoli lotti, rideterminando le quantità dei terreni oggetto di rinnovo non solo all'interno del lotto ma anche tra più lotti contrattualizzati con l'Appaltatore, pur nel limite del valore contrattuale.

Articolo 5 – Modifiche del contratto

§ 5.1 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del singolo terreno superiore al 10% dell'importo complessivo del singolo lotto, i prezzi potranno essere aggiornati in relazione alla sole prestazioni da eseguire secondo quanto stabilito al § 3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

§ 5.2 Proroga del contratto

L'Amministrazione si riserva di prorogare, alla scadenza del contratto o, ove esercitato, alla scadenza del rinnovo, la durata del presente documento per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

La proroga potrà essere disposta dall'Amministrazione per tutti o soltanto alcuni dei lotti contrattualizzati, per le medesime quantità o per quantità rimodulate, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza del valore massimo stimato dall'Agenzia per tale modifica. Le Amministrazione – ove necessario – si riserva di modificare i quantitativi dei singoli lotti oggetto del presente Contratto, rideterminando le quantità dei terreni oggetto di proroga non solo all'interno del lotto ma anche tra più lotti aggiudicati all'Appaltatore, pur nel limite del valore contrattuale.

§ 5.3 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

§ 5.4 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice

L'Amministrazione si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 20% del suo valore.

Articolo 6 – Tipologie e quantità

Le tipologie e quantità dei prodotti oggetto del presente Contratto sono indicate, nell'Allegato _____, parte integrante del presente documento.

Il numero e la tipologia dei terreni sono puramente indicativi, essendo gli stessi non perfettamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività di analisi effettuata dal Laboratorio di Prevenzione dell'ATS _____, nonché a variazioni nell'assetto strutturale dell'Agenzia, che potrebbero intervenire in conseguenza di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale. I dati riportati non costituiscono, perciò, impegno o promessa, ovvero obbligo dell'Amministrazione la quale potrebbero non garantire lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto. L'Appaltatore è tenuto a fornire, alle medesime condizioni economiche pattuite tra le Parti, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione, pretesa o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine del periodo di vigenza del contratto, risultassero diverse da quelle indicate nel precedente art. 3. La fornitura deve, quindi, essere regolarmente eseguita sia per i quantitativi minori, sia per quantitativi maggiori ai sensi dell'art 120 del D.Lgs. 36./2023. Pertanto, l'Appaltatore espressamente si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Agenzia, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Agenzia. Qualora siano state effettuate

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

variazioni o modifiche contrattuali non sostanziali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta da parte dell'Appaltatore.

Articolo 7 – Caratteristiche della fornitura

Le caratteristiche tecniche, minime ed irrinunciabili, dei terreni sono definite e descritte nell'Allegato β – Fabbisogni e Specifiche tecniche – parte integrante del presente Contratto.

L'Appaltatore deve garantire le seguenti condizioni contrattuali:

1. i prodotti consegnati devono rispettare i formati ed il confezionamento massimo riportato nell'Allegato β. Saranno accettate dall'Amministrazione esclusivamente le variazioni rispetto al confezionamento proposto comunicati dall'Appaltatore in fase di partecipazione alla presente procedura e accettati dall'ATS. Ulteriori modifiche proposte successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto verranno prese in considerazione dall'Amministrazione soltanto se considerate congrue sotto il profilo tecnico ed economico;
2. i prodotti devono essere trasportati e contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, nel rispetto della catena del freddo, ove previsto;
3. su ogni singolo pezzo devono essere chiaramente indicati il nome del terreno, il numero di lotto, la data di scadenza. Per le piastre tale indicazioni devono essere riportate sulla base contenente il terreno e non sul coperchio;
4. la durata commerciale del terreno, al momento della consegna, non deve essere inferiore a quella indicata nell'Allegato _____;
5. ogni lotto di terreno deve essere accompagnato dal certificato del Controllo di qualità eseguito in accordo alla ISO 11133;
6. si deve tempestivamente comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e comunque prima della data prevista per l'invio della fornitura, eventuali impossibilità a fornire un prodotto richiesto secondo la programmazione inoltrata specificando le cause dell'indisponibilità e la tempistica di ripristino della fornitura;
7. i prodotti devono essere conformi alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio;
8. i prodotti devono essere corredati da certificato di qualità e, ove necessario, di istruzioni per l'utilizzo;
9. i prodotti oggetto di ogni singola fornitura devono essere accompagnati da schede di sicurezza (ove previste dalla normativa vigente in materia), aggiornate ed in lingua italiana.

L'Appaltatore si impegna a sostituire, alle medesime condizioni tecniche, contrattuali ed economiche, ove possibile, il prodotto non più rispondente a seguito di cambio di normativa di riferimento (ad esempio: revisione Norma ISO con sostituzione di terreno precedentemente previsto). Ove non fosse possibile confermare, per il nuovo prodotto, le condizioni economiche applicate al terreno sostituito, l'Appaltatore

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

deve formulare idoneo preventivo di spesa che sarà valutato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di introdurre nuovi terreni – previa richiesta di preventivo di spesa - non oggetto del presente Contratto, sino alla concorrenza dell'importo complessivo del contratto (*i.e.* l'importo riferito a tutti i lotti aggiudicati a ciascun operatore economico). Per gli eventuali nuovi terreni, verranno sottoscritti appositi *addendum* contrattuali.

L'Appaltatore deve garantire il mantenimento delle caratteristiche della fornitura come proposti in sede di offerta per tutta la durata contrattuale, impegnandosi a sottoporre all'attenzione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto la sopraggiunta disponibilità di evoluzione dei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento delle attività, a favore di altri più interessanti sotto il profilo tecnico, che potranno essere forniti in sostituzione di quelli contrattualizzati, fermo restando le condizioni economiche proposte in sede di gara, previa autorizzazione da parte dell'ATS.

Articolo 8 – Modalità di esecuzione e consegna della fornitura

§ 8.1 Tempi e luoghi di consegna

I tempi di consegna devono essere quelli espressamente indicati negli ordini e, in ogni caso, non superiori a **10 (dieci) giorni** lavorativi dalla data d'invio dell'ordine.

Le consegne possono avvenire anche mediante una programmazione con consegna periodica stabilita dal laboratorio e formalizzata all'Appaltatore mediante unico ordine.

In casi urgenti, legati ad emergenze o a eventi non prevedibili, all'Appaltatore verrà richiesto di fornire i prodotti entro e non oltre 48 lavorative. In caso il prodotto richiesto non fosse immediatamente disponibile, l'Amministrazione si riserva l'acquisto su libero mercato, rivolgendosi prioritariamente agli operatori economici utilmente collocatisi in graduatoria per lo specifico lotto. L'Amministrazione, in questi casi, si riserva di procedere all'acquisto in danno.

L'Appaltatore deve assicurare, altresì, la possibilità di ricevere prodotti entro e non oltre le 48 ore lavorative (sabato, domenica e festivi esclusi) in situazioni di richieste urgenti legate ad emergenze o a eventi non prevedibili.

Le singole somministrazioni sono considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto dell'Appaltatore ed a rischio dello stesso. Le giacenze presso l'Amministrazione di eccedenze non autorizzate saranno a totale rischio dell'aggiudicatario-

L'accettazione delle merci, da parte del personale incaricato non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta. L'Agenzia si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto anche in seguito.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

L'Appaltatore deve considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione, le caratteristiche ed i luoghi ove devono essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Si precisa che la merce deve essere consegnata presso il seguente luogo:

ATS della Città Metropolitana di Milano:

Fasce orarie di consegna: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30

Laboratorio di Prevenzione – Via Vanvitelli 36 - Milano

oppure

ATS di Bergamo:

Fasce orarie di consegna: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 15,30

Laboratorio di Prevenzione Via Borgo Palazzo n. 130 padiglione 13/C

oppure

ATS della Brianza:

Fasce orarie di consegna: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12.30

Laboratorio di Prevenzione – Via Longoni n. 13 - Oggiono

oppure

ATS della Montagna:

Fasce orarie di consegna: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00

Via Stelvio, 35/A - 23100 Sondrio

oppure

ATS della Val Padana:

Fasce orarie di consegna: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Via Santa Maria in Betlem 1 – 26100 Cremona

§ 8.2 Modalità di consegna

L'Appaltatore è obbligato a fornire i terreni, con le modalità previste nel presente Contratto e nelle quantità che verranno indicate dall'Amministrazione nei singoli ordinativi.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- estremi dell'ordine;
- codice, descrizione, quantitativi, scadenza e lotto di produzione.

Nella consegna sono comprese anche le attività di imballaggio e facchinaggio.

Nell'attività di scarico del materiale l'Appaltatore non può avvalersi del personale dell'Agenzia.

§ 8.3 Trasporto

I prodotti di che trattasi devono essere obbligatoriamente accompagnati da documento di trasporto riportante chiaramente l'intervallo di temperatura che dovrà essere garantito durante il trasporto, oppure l'attestazione che la temperatura è ininfluenza al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Per ogni trasporto di prodotti per i quali dovrà essere garantita la temperatura controllata (Es. 2°C – 8°C), l'Appaltatore è tenuto a dare evidenza, contestualmente alla consegna, della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto.

Per trasporto si intende ogni fase compresa tra l'uscita dal magazzino dell'Appaltatore e l'accettazione da parte dell'ATS.

Le consegne possono essere previste anche in modo frazionato, sulla base di specifici ordinativi emessi dall'Amministrazione e devono essere effettuate a cura e spese dell'Appaltatore, per merce resa franco destinazione.

Articolo 9 – Accertamento tecnico-qualitativo

La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano conformi alle previsioni contrattuali, alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, l'ATS ha nominato il D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) con il compito di effettuare tutti i necessari controlli, sulla fornitura, per accertare la qualità e la rispondenza dei prodotti forniti a tutte le condizioni contrattualmente definite e avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche richieste.

Le merci consegnate, che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, potranno essere rifiutate dall'Amministrazione, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente, nel caso in cui le merci dovessero palesare qualche difetto non rilevato all'atto stesso della consegna. La conformità ai requisiti indicati in etichettatura può essere verificata a posteriori ed il prodotto verrà rifiutato se non conforme.

Le situazioni di difformità previste sono le seguenti:

- **difformità qualitativa:** intesa come mancata corrispondenza tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati, ovvero prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi, ovvero prodotti aventi requisiti non conformi rispetto a quanto definito nel presente Contratto completo di allegati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rappresentare cause di difformità qualitativa la non corrispondenza al prodotto descritto nell'Allegato _____, etichettatura, integrità del confezionamento secondario e primario, ovvero prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto, o con durate inferiori ai tempi previsti dall'Allegato _____.
- **difformità quantitativa:** intesa con riferimento alla quantità dei prodotti consegnati, in eccesso o in difetto rispetto a quanto ordinato, ovvero differente rispetto a quanto riportato dai documenti di consegna.

Nei casi suddetti, l'Appaltatore sarà obbligato:

- a ritirare le suddette merci, a proprie spese, entro **7** giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Amministrazione;

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

- a sostituirle nella qualità e nella quantità richiesta, con tutta l'urgenza necessaria ad assicurare la continuità delle forniture all'ATS e quindi entro **7** giorni dalla richiesta di ATS;
- al risarcimento di eventuali conseguenti danni causati all'Agenzia.

Nei casi in cui l'Appaltatore non assolva le obbligazioni suddette, l'Amministrazione provvederà ad applicare le relative penali come previsto dall'art. 14 del presente Contratto, riservandosi, inoltre, la facoltà di provvedere direttamente mediante acquisto sul mercato e addebito dei conseguenti oneri e danni.

La sottoscrizione del Documento di Trasporto, rilasciato all'atto della consegna dei prodotti non implica accettazione da parte dell'Amministrazione, potendo i prodotti essere rifiutati successivamente per vizi riscontrati durante le operazioni di utilizzo.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già fatturati, l'Appaltatore deve, senza indugio, procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura cui fanno riferimento.

Nell'esecuzione della fornitura il personale dell'Appaltatore deve attenersi alle indicazioni fornite dal DEC e da assistenti individuati dallo stesso in ausilio allo svolgimento delle proprie funzioni.

Ritiro dei resi

Nel caso di verifica di difformità qualitativa e quantitativa l'Appaltatore è tenuto a ritirare i prodotti a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati all'Agenzia, con il preciso obbligo di sostituzione come da tempistica sopra indicata, previo accordo con l'ufficio competente dell'Amministrazione.

Articolo 10 – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'Appaltatore non può avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

1. rispettare tutti gli obblighi di cui al presente Contratto e a garantire l'adempimento di tutte le clausole nello stesso riportate;
2. rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
3. retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
 - libero professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto libero professionale e ditta aggiudicataria), con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale;
4. rispettare le tempistiche delle consegne individuate nel precedente art. 8.1;
5. a consegnare i prodotti ordinati senza prevedere minimo d'ordine;
6. a garantire che le consegne non subiscano in nessun caso interruzioni e siano previsti opportuni sistemi per fronteggiare eventuali imprevisti;
7. comunicare tutte le variazioni che dovessero aver luogo nel corso della durata contrattuale.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di _____ della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

§ 12.1 Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto, saranno oggetto di fatturazione da parte dell'Appaltatore a seguito di ciascuna consegna dichiarata conforme dall'Amministrazione.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

L'Appaltatore deve inviare esclusivamente **fattura elettronica** riportante il numero e la data del preventivo di riferimento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, convertito con la legge n. 89/2014.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

ATS _____

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il **codice identificativo di gara (CIG) riferito a ciascun lotto**, comunicato dall'Amministrazione.

Ai sensi del richiamato art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

§ 12.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti viene effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzii irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 13 - Direttore dell'Esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il _____ della SS/SC _____ dell'ATS di _____

Articolo 14 – Penalità

L'Amministrazione potrà controllare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità:

1. In caso di **ritardo delle consegne** rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto sarà applicata una penale giornaliera pari a 0,6‰ sino al 10° giorno naturale di ritardo. In caso di ritardo delle consegne dall'11° giorno naturale, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1‰, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad acquisizioni sul libero mercato di quanto necessitato, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese sostenute (in tal caso non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché l'Appaltatore non avrà provveduto al versamento dell'importo addebitato).
2. In caso di **consegna di terreni difformi da un punto di vista qualitativo rispetto al prodotto offerto in sede di gara o quantitativo rispetto a quanto previsto nell'ordinativo**, sarà applicata una penale pari a € 200,00 ad episodio, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad acquisizioni sul libero mercato di quanto necessitato, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese sostenute (in tal caso non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché l'Appaltatore non avrà provveduto al versamento dell'importo addebitato).
3. In caso di **mancata sostituzione dei terreni difformi** rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto sarà applicata una penale giornaliera pari a 0,6‰.
4. In caso di inosservanza di **ulteriori obblighi** previsti dal presente Contratto, verrà applicata una penale da € 100,00 fino ad € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l'Agenzia applicherà la penale di cui al precedente capoverso sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, il valore delle penali applicate dall'Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all'art. 126 del Codice, ovvero il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, saranno contestati formalmente all'Appaltatore che potrà comunicare all'ATS le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo la formale contestazione di 5 (cinque) inadempimenti (**anche senza applicazione della sanzione pecuniaria**) calcolate sull'anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 20 del presente Contratto, ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

L'ATS può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, l'Amministrazione può risolvere un contratto d'appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Amministrazione risolve il Contratto, qualora, nei confronti dell'Appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- d) al di fuori di quanto previsto nel punto c), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di cui al terzo capoverso lettere a) e b) del presente articolo, i pagamenti delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dall'Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 16 - Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in particolare, di recedere dal contratto in una delle seguenti ipotesi, riportate a mero titolo esemplificativo:

1. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture delle ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
2. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita ai prodotti oggetto della presente procedura;
3. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente contratto;
4. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
5. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente contratto;
6. per motivi di interesse pubblico;
7. per giusta causa.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

Articolo 17 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dalla normativa vigente in materia. Il subappalto è concesso nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 119 del Codice. La sospensione dell'esecuzione, parziale o totale è regolata dall'art. 121 del Codice.

Articolo 18 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

L'Appaltatore del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniturepubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

§ 18.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 18.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.

§ 18.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

§ 18.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Allegato 5 alla Deliberazione n. _____

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 19 – Codice del Comportamento, Piano Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è reperibile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 81 del 13.06.2023 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottato dall'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale.

L'Amministrazione stabilisce, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Articolo 20 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ per una somma garantita di € _____ euro _____).

Articolo 21 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Contratto.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e documentate con l'analisi dettagliata delle somme a cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'Appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 22 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Ats ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 23 - Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto e l'offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall'Appaltatore [*altra eventuale documentazione*], anche se non materialmente allegati.

Articolo 25 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di _____.

Articolo 26 - Spese bollatura del contratto

E' a carico dell'Appaltatore la spesa inerente alla registrazione del Contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo da corrispondere secondo gli importi indicati all'art. 18, comma 10, e alla tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto (valori in €)	Imposta (valori in €)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1000000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
25.000.000	1.000

Articolo 27 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltante
Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante